



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA  
PROVINCIA DI VERONA



**AREA 8 - ECOLOGIA - AMBIENTE**

**DETERMINAZIONE**

**NUMERO 481 DEL 12/07/2024**

OGGETTO:	Procedimento di revisione del canone di concessione a favore del Comune, relativo ai conferimenti di rifiuto presso la discarica "Siberie". Recepimento della Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico in data 03.06.2024.
----------	--

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, per l'adozione del presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di Area attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possono incidere sul presente provvedimento;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 21/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento DUP 2024-2026";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 21/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell'11/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione parte economico-finanziaria 2024-2026";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 08/02/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026";
- il decreto del Sindaco n. 7 del 28/06/2024, con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile dell'Area sopraindicata e conseguentemente, in base all'art. 19 del CCNL del 16/11/2022, viene automaticamente individuato come incaricato di Elevata Qualificazione per il periodo dal 01/07/2024 fino al 31/12/2024.;

Premesso che:

- Con delibera di Giunta Comunale n. 210 del 5.7.2001 è stato dato avvio alla procedura di recupero ambientale dell'area su cui insisteva la ex cava di ghiaia Siberie, con affidamento in concessione tramite procedura di *project financing*. Con delibera n. 263 del 26.9.2002 è stata individuata la proposta formulata dalla società Geo Nova spa come quella meglio rispondente all'interesse pubblico. Con delibera n. 132 del 22.4.2005 è stato approvato il progetto preliminare da porre a base di gara con procedura di cui all'art. 37 quater l. 109/1994. Con determinazione n. 37/DE del 17.11.2006 è stata aggiudicata definitivamente all'ATI con capogruppo Geo Nova spa la concessione per il recupero ambientale dell'ex cava sita in loc. Siberie, mediante la costruzione e la gestione operativa e post operativa di una discarica controllata, con stoccaggio di materiali classificati rifiuti non pericolosi e non putrescibili.
- Il gestore ha presentato alla Regione Veneto il progetto definitivo - contenente anche il Piano Economico Finanziario (PEF) quale elaborato A9 in data aprile 2007 – che ha ottenuto il parere favorevole di compatibilità ambientale della Commissione regionale di VIA n°210 del 17.09.2008, nonché il parere favorevole all'approvazione del progetto n°219 del 10.12.2008 da parte della Commissione regionale di VIA integrata.
- Regione Veneto, con DGRV 21.04.2009 n. 996 ha quindi rilasciato a "Geo Nova s.p.a." l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e della Legge Regionale del Veneto n. 26/2007 esclusivamente per l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto in oggetto, con le prescrizioni di cui al suddetto parere n. 219 del 10.12.2008 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A, allegato alla delibera medesima;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 11.02.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione. È stata quindi sottoscritta tra Comune e Geo Nova la relativa concessione rep. n. 99101 del 17.02.2010 la quale richiama, facendone parte integrante, gli elaborati di cui al progetto definitivo approvato dalla Regione Veneto con DGRV 996/2009 (art. 1 e 2 della convenzione), prevedendo all'art. 12 la corresponsione da parte della concessionaria di un canone di concessione pari a 29,89 €/ton soggetto ad aggiornamenti ISTAT. Con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 11.02.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il primo atto aggiuntivo alla convenzione;
- In data 17.02.2010 i due atti sono stati sottoscritti dal legale rappresentante della ditta e l'incaricato Comunale presso lo studio notarile associato BARAVELLI-BIANCONI-TALICE di Treviso con rep. n. 99101;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 203 del 25.11.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il secondo atto aggiuntivo alla convenzione. In data 01.12.2010 il secondo atto integrativo è stato sottoscritto dal legale rappresentante della ditta e l'incaricato Comunale presso lo studio notarile associato BARAVELLI-BIANCONI-TALICE di Treviso con rep. n. 100808;
- la società Geo Nova Spa, con propria nota n. prot. 88 del 29.4.2014, a noi pervenuta in data 02.05.2014 con nota nostro prot. 6672, ha richiesto al Comune di Sommacampagna di avviare il procedimento di revisione del PEF per la ricostruzione dell'equilibrio economico finanziario relativo al *project financing* di realizzazione dei lavori e gestione della discarica "Siberie", assumendo la compromissione dell'equilibrio economico-finanziario per una serie di "ragioni minimamente imputabili alla Geo Nova" chiedendo, quindi, la revisione della convenzione sottoscritta in data 17.2.2010, anche in virtù dell'art. 143, co. 8 bis del D.Lgs 163/2006 e comunque dei principi in materia;
- con nota prot. 7298 del 12/05/2014 il Commissario Straordinario risponde alla ditta Geo Nova "*facendo presente che la richiesta era stata trasmessa al Segretario Comunale e ai responsabili dei Servizi Ecologia e Finanze con prot n. 7306 del 12/05/2014, incaricandoli di istruirla nelle modalità previste dall'art. 143 commi 8 e 8/bis del D.lgs. 163/06, una volta che la stessa richiesta fosse stata integrata con tutti i documenti necessari per esperire un'istruttoria completa ed esaustiva*"; inoltre comunicava che la richiesta di revisione sarebbe stata analizzata nei modi e tempi dalla futura Amministrazione Comunale, in carica a seguito delle elezioni amministrative del 25.05.2014;
- con nota prot. 8017 del 23.5.2014 il Comune rispondeva che "*l'avvio della procedura di revisione potrà aver luogo solo ed esclusivamente in presenza di tutte le documentazioni inerenti la situazione economico-finanziaria che giustificchi l'esigenza di rivedere la convenzione di cui trattasi*";
- con nota prot. 104/2014 del 23.05.2014, al prot. comunale n. 8027 del 26.05.2014, Geo Nova ribadiva le difficoltà derivanti dal fatto che "*dalla fine dell'anno 2012 – sono state conferite in discarica circa 50.000*

*tonnellate all'anno, corrispondenti ad un quantitativo pari alla metà di quello considerato in sede di piano economico finanziario allegato alla convenzione ... sulla scorta dei dati normativi e di mercato dell'epoca – con una previsione di riempimento della discarica in sei anni – posto a base dell'equilibrio economico-finanziario del project financing”, lamentando tra l'altro:*

- § una diminuzione del quantitativo di rifiuti dipendente *“dall'entrata in vigore di sopravvenute disposizioni di legge e amministrative, dalla generalizzata ed imprevedibile crisi del settore produttivo (da cui i rifiuti sarebbero dovuti provenire) e dall'apertura di nuovi impianti in diretta concorrenza con la discarica Siberie”;*
- § un pesante aumento dei costi previsti realizzazione della discarica *“in conseguenza di quanto prescritto dalla Regione Veneto con delibera n.332/2012 in punto di opere aggiuntive richieste in sede di VIA e conseguenti infiltrazioni di acqua impreviste e imprevedibili, che hanno causato la frana di parte della discarica esistente prima dell'aggiudicazione a Geo Nova della concessione”;*
- § un pesante aumento dei costi previsti di gestione della discarica in conseguenza della delibera di Giunta Regionale *“n. 346/2012 in punto di maggiori oneri per garanzie”,* questione riguardante i maggiori costi, rispetto a quelli emergenti nel PEF originario, per le polizze per responsabilità civile da inquinamento in fase di gestione e di *post mortem* nonché per le fidejussioni per i costi di gestione attiva e gestione *post mortem* della discarica;
- § a maggiori oneri *“derivanti dall'allungamento dei tempi di riempimento della discarica, passati da sei a tredici anni in considerazione dell'oggettivo (ed incontrollabile) calo della tipologia dei rifiuti che la stessa è preposta a ricevere”;*
- con nota prot. 134/2014 del 19.06.2014 Geo Nova forniva i primi elementi istruttori, allegando i seguenti motivi di revisione del PEF:
  - § una diminuzione dei conferimenti rispetto a quelli stimati nel PEF originario e conseguentemente un allungamento dei tempi da 6 a 12 anni, dipesa, sempre a detta della concessionaria dai DM 13.03.2003, DM 03.08.2005, DM 27.09.2010, nonché dall'abrogazione del DM 03.08.2005, senza tuttavia fornire approfondimenti sul perché la diminuzione dei conferimenti sarebbe dipesa da tali fonti normative;
  - § la crisi del settore produttivo;
  - § l'apertura di impianti concorrenti;
  - § l'aumento dei costi indicati nell'originario PEF in particolare a causa:
    - a) della Delibera di Giunta Regionale n.332 del 06.03.2012 di approvazione del progetto di ripristino della funzionalità della impermeabilizzazione, a causa dei collassamenti dei mesi di luglio-agosto 2011 riconosciuti dalla Commissione di VIA come imprevisti ed imprevedibili;
    - b) della Delibera di Giunta Regionale n.346 del 19.03.2013, avente ad oggetto le garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero rifiuti;
- Al punto 11 del PEF revisionando Geo Nova riformulava il calcolo dei maggiori costi tra il PEF originario e quello revisionando, lamentando un cospicuo divario negativo pari a complessivi € 18.613.107,00 incidenti in termini di canone di concessione per 25,71 €/tonn.
- in data 03.07.2014 la Giunta Comunale con propria deliberazione n°25, in seguito alla presentazione da parte di GEONOVA della documentazione così come previsto ai sensi di legge, ha avviato l'iter del procedimento di istruttoria per rispondere alla richiesta di revisione del canone come previsto dalla normativa sulla revisione dei canoni per i progetti in Project Financing ai sensi dell'art. 143, co. 8/ 8bis del DLgs 163/2006;
- in data 22.08.2014 con Determinazione n°33 è stato conferito incarico per l'istruttoria della pratica di revisione del canone di concessione a favore del Comune relativo ai conferimenti di rifiuti presso la discarica “SIBERIE” in gestione all'ATI con capogruppo GEONOVA SPA, di patrocinio legale stragiudiziale all'Avv. Sartori Maurizio e incarico di consulenza tecnica e contabile al dott. Davide Dal Degan;
- in data 10.11.2015 con prot. 19229 è pervenuto il parere interno e riservato a firma congiunta dei professionisti sopra indicati nel quale si esprime il parere sotto il profilo giuridico e tecnico-contabile circa l'ipotesi che l'amministrazione potesse allo stato procedere alla revisione del PEF, a mente dell'art. 143, co. 8 del D.Lgs.163/2006, in ipotesi di norme regolamentari sopravvenute che abbiano inciso sull'equilibrio del piano economico-finanziario originario, previa verifica del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica, di seguito DIPE, sentito il Nucleo di

consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), in cui è contenuta l'ipotesi di ricalcolo del disequilibrio anche in considerazione di un allungamento del termine di chiusura della discarica da 6 a 10 anni, anziché sui 13 ipotizzati dalla concessionaria, di cui alla seguente tabella

	PEF aprile 2007		PEF revisionando		Differenze importo complessivo e costo unitario (€/mc)
Garanzie per responsabilità civile inquinamento gestione	122.710	0,17	72.534	- 0,10	- 50.176 - 0,07
Garanzie per responsabilità civile inquinamento post gestione	613.551	0,85	40.320	- 0,06	- 573.231 - 0,79
Garanzie fideiussorie sui costi di gestione	55.300	0,08	732.156,00	+ 1,01	+ 676.856 + 0,93
Garanzie fideiussorie sui costi del post gestione	35.434	0,05	2.566.504	+ 3,54	+ 2.531.070 + 3,49
<b>Totali</b>		1,15		4,71	
<b>Differenza totale costo complessivo</b>					<b>€ 2.584.520,68</b>
<b>Differenza totale costo unitario</b>					<b>3,57 €/mc</b>

- è stata notificata via PEC alla ditta GEONOVA la nota prot. 19301 del 10.11.2015 del responsabile del servizio ecologia di "preavviso di chiusura del procedimento di revisione del PEF e contestuale comunicazione dei motivi ostativi al parziale non accoglimento della domanda ex art. 10 bis Legge 241/90" con cui si comunicava il profilarsi un provvedimento di chiusura per l'accoglimento solo parziale dell'istanza di revisione del PEF con esclusivo riferimento ai maggiori oneri da sostenersi rispetto a quelli stimati nel PEF originario relativi alle polizze per responsabilità civile da inquinamento in fase di gestione e fase di post mortem nonché per le fideiussioni a copertura dei costi di gestione e post mortem per l'importo massimo di € 2.584.520,68, pari ad € 3,57 di costo unitario a mc, respinto tutto il resto, subordinando l'ipotesi di revisione sia ai pagamenti di canoni pregressi e penali rispetto a quali la concessionaria era all'epoca inadempiente, sia alla verifica del DIPE, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), così come previsto dall'art. 143, co. 8 del D Lgs 163/2006, ovvero comunque investita l'autorità ANAC di parere precontenzioso circa la possibilità di procedere in tal senso a revisione del PEF

— in data 11.11.2015 al prot. 19419 con nota della ditta GEONOVA sono state presentate delle controdeduzioni al preavviso di parziale diniego insistendo per l'accoglimento del riequilibrio anche relativamente ai costi sostenuti per le opere di ripristino della funzionalità della impermeabilizzazione della discarica prescritte dalla Regione Veneto con DGRV n.332/2012 a seguito di alcuni collassamenti laterali dell'argilla a protezione delle scarpate, considerato che Commissione regionale V.I.A. (con parere n. 338 dell'01.02.2012 allegato alla DGRV n.332/2012) aveva riconosciuto tali eventi del 2011 come "imprevedibili in fase di progetto e successiva realizzazione dello stesso" in quanto "legati ad eccezionali condizioni meteorologiche e a variazioni sulle tipologie di sfruttamento del suolo ad uso agricolo in alcune porzioni delle aree circostanti alla discarica";

- in data 02.12.2015 con determinazione n°51 è stato dato incarico al Dott. Ing. Quintilio Napoleoni (tecnico già incaricato della redazione di una perizia avente ad oggetto dissesti analoghi dell'impermeabilizzazione in argilla occorsi nell'anno 2013) di un parere tecnico specializzato per chiarire

se in relazione ai collassamenti dell'impermeabilizzazione dei mesi luglio/agosto 2011 potessero ritenersi corrette le valutazioni di cui al parere n. 338 dell'01.02.2012 della Commissione VIA, poi recepito come allegato A della D.G.R.V. n. 332 del 06.03.2012,

- il parere dell'ing. Napoleoni è stato reso in data 02.12.2015 al prot. 20979;
- in data 10.12.2015 al prot. 21577 perveniva la nota all'Amministrazione Comunale a firma congiunta dell'avv. Maurizio Sartori e del tecnico dott. Dal Degan contenente parere riservato in ordine alla possibilità di riconoscere parte dei costi di ripristino dei collassamenti, comunque con riferimento alle sole spese accertate per la costruzione del setto pari a €. 607.341,26, nota successivamente integrata in data 17.12.2015 prot. 22105, per un riporto errato nella quantificazione degli importi;
- in data 16.12.2015 al prot. 21914 con nota del responsabile del servizio ecologia è stata inviata la "Proposta di chiusura del procedimento di revisione del PEF e contestuale comunicazione delle modalità, tempi, pagamenti e procedure per la corretta futura gestione della discarica "Siberie", prospettando la parziale ammissione delle istanze di riequilibrio della concessionaria con riferimento alle sole voci dei maggiori costi per polizze per responsabilità civile da inquinamento (per il periodo di 10 anni di gestione allora previsto) e per fidejussioni del *post mortem*, incidenti per 3,57 €/mc, nonché per l'imprevedibile esecuzione di opere di ripristino dell'impermeabilizzazione imposte con DGRV n.332/2012, queste ultime incidenti per 0,84 €/mc, e così per un costo unitario complessivo 4,41 €/mc.; si subordinava l'ipotesi di riequilibrio, oltre che al pagamento da parte della concessionaria dei canoni arretrati pari ad € 1.426.780,41 (sia pur parzialmente compensati dal valore dell'ipotesi di riequilibrio di 4,41 €/mc per i 270.000 mc all'epoca già conferiti) e della penale per il ritardo pari ad € 530.000,00, anche alla verifica del DIPE-NARS ex art. 143 co. 8 del d.lgs 163/2006 ovvero comunque sentita l'autorità ANAC di parere pre contenzioso circa la possibilità di procedere a revisione del PEF, nonché alla presentazione da parte della concessionaria, entro 30 giorni dall'approvazione dell'ipotesi di revisione da parte della Giunta comunale, del PEF riformulato contenente i nuovi presupposti e le condizioni di base dell'equilibrio economico finanziario riconosciuti nel processo di revisione, in modo che il nuovo PEF potesse essere portato alla verifica del DIPE;
- in data 17.12.2015 con nota n.prot. 22108 la ditta GEONOVA dichiarava di accettare il sopra esplicitato parziale recepimento della richiesta di revisione del canone, confermando che tale ipotesi rimaneva in ogni caso subordinata alla verifica del DIPE, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità NARS, così come previsto dall'art. 143 co. 8 del d.lgs 163/2006, ovvero comunque sentita l'autorità ANAC di parere pre-contenzioso circa la possibilità di procedere a revisione del PEF, nonché subordinata alla presentazione da parte della concessionaria stessa, entro 30 giorni dall'approvazione dell'ipotesi di revisione da parte della Giunta comunale, del PEF riformulato contenente i nuovi presupposti e le condizioni base che rideterminavano l'equilibrio economico-finanziario, impegnandosi a rispettare tutte le modalità, tempi, pagamenti e procedure comunicate con la nota prot. 21914 del 16.12.2015;
- con Delibera n. 229 del 17/12/2015 la Giunta Comunale ha quindi proposto di approvare l'ipotesi di revisione con una riduzione degli importi dovuti dalla Concessionaria a titolo di canone di concessione a favore del Comune relativo al conferimento di rifiuti presso la discarica "Siberie" in gestione operativa e post-operativa e l'ATI con capogruppo GEONOVA S.p.A di Treviso, nei termini prospettati nella nota del RUP n. 21914 del 16.12.2015 (incidenti per 4,41 €/mc). Tale delibera, fra l'altro, prevedeva che l'importo dovuto dalla Concessionaria a titolo di canone di concessione ai sensi dell'art. 12 della Convenzione venisse ridotto dell'importo complessivo di € 3.191.861,90, incidenti sul canone di concessione per 4,41 €/mc, e che la riduzione fosse riconosciuta progressivamente nel corso della vita della discarica in proporzione alla volumetria di effettivo riempimento della stessa, mediante rilievo altimetrico eseguito in contraddittorio tra le parti al 30 settembre di ogni anno e con deduzione dal canone trimestrale dovuto al 30 ottobre di ogni anno contrattuale in forza della Convenzione. La Deliberazione n.229/2015 richiamava l'obbligo della concessionaria di presentare entro 30 giorni il PEF riformulato contenente i nuovi presupposti e le condizioni di base che rideterminano l'equilibrio economico finanziario così come riconosciuti nel procedimento di revisione, di modo che la più recente ipotesi di PEF potesse essere portata al vaglio del DIPE e subordinava quindi l'ipotesi di revisione alla verifica del DIPE, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), così come previsto dall'art. 143, co. 8 del D Lgs 163/2006, ovvero comunque investita l'autorità ANAC di parere

precontenzioso circa la possibilità di procedere in tal senso a revisione del PEF; prevedeva infine che le proposte di parziale accoglimento di revisione del canone, dopo l'approvazione da parte del NARS ai sensi dell'art. 143, co. 8 d.lgs 163/2006, si sarebbero dovute tradurre in un terzo atto aggiuntivo alla convenzione da formalizzarsi in atto pubblico notarile a rogito del Notaio Bianconi di Treviso, su incarico e con spese a carico di Geo Nova Spa;

- il Comune richiedeva al DIPE l'emanazione del parere con note in data 27.10.2015 ed in data 24.02.2016, fornendo al suddetto organismo la documentazione richiesta e presenziando all'incontro istruttorio disposto dal NARS presso la sede di Roma il 17.02.2017;
- nelle more del procedimento dinanzi al DIPE, in data 29.12.2015 interveniva fra GEONOVA SpA ed HERAMBIENTE SpA la cessione del ramo d'azienda contenente, fra l'altro, il contratto di concessione in oggetto, nonché la qualità di capogruppo mandataria dell'ATI aggiudicataria della concessione. La Società subentrante con propria nota n. prot. 769 del 18/01/2016 dichiarava di accogliere senza riserve le condizioni stabilite nella delibera di giunta comunale n. 229 del 17.12.2015;
- il DIPE rendeva il proprio parere in data 03.05.2017 (protocollo n.2450 del 16.05.2017) formulando una serie di indicazioni, tra cui in particolare:
  - la necessità della predisposizione di un atto aggiuntivo alla convenzione di concessione vigente, di cui devono fare parte il PEF di Riequilibrio e la relativa relazione illustrativa;
  - la necessità di verificare l'ammissibilità degli extra costi ai sensi di legge e contratto e se la revisione possa essere espletata con onere in tutto o in parte a carico della parte pubblica;
  - quanto agli interventi di ripristino a seguito dei collassamenti laterali, la necessità di verificare se i fatti sopravvenuti in grado di incidere sull'equilibrio economico-finanziario della concessione non siano in alcun modo riconducibili a responsabilità del concessionario e siano estranei ad ogni tipo di imputazione nei riguardi di quest'ultimo;
  - quanto ai maggiori oneri per polizze assicurative derivanti da norme legislative e regolamentari, la necessità di verificare che tali sopravvenienze siano tali da incidere sull'equilibrio del piano medesimo; invitando, altresì, l'amministrazione a verificare se l'allungamento della concessione da sei a dieci anni fosse ammissibile con riferimento alla disciplina contrattuale vigente e alla disciplina di gara, nella misura in cui l'allungamento possa assurgere a forma di contribuzione pubblica;
  - quanto alla metodologia: in relazione alla necessità di ristabilire la posizione finanziaria del concessionario immediatamente antecedente al verificarsi dell'evento lesivo dell'equilibrio ed in considerazione delle carenze e delle tipologie di analisi economica particolarmente datate nel tempo del PEF originario, il DIPE ha invitato a verificare l'opportunità che il criterio di redditività indicato nei PEF (13% sul totale dei costi più le spese) possa essere utilizzato anche in fase di riequilibrio, suggerendo in ogni caso di adeguare in fase di aggiornamento del PEF la documentazione alle più recenti disposizioni normative e alle prassi operative nazionali e internazionali in tema di concessioni ed equilibrio del PEF.
- a seguito del parere del DIPE si è aperta una fase di confronto tra il Comune e la nuova concessionaria HERAMBIENTE SpA in seno alla quale non è stato possibile recepire in modo condiviso le indicazioni del DIPE e quindi pervenire alla stipulazione del nuovo atto convenzionale aggiuntivo e sostitutivo delle condizioni della convenzione vigente. HERAMBIENTE non si è uniformata alle prescrizioni del DIPE in particolare non avendo mai predisposto e trasmesso al Comune un nuovo PEF di Riequilibrio riformulato sulle nuove condizioni tecnico-economiche, aggiornamenti e correttivi richiesti dal DIPE (tenendo conto del fatto che l'allungamento della concessione da 6 a 10 anni non possa comunque assurgere a forma di contribuzione pubblica, dell'incisione dei nuovi costi delle polizze assicurative e fideiussorie sull'equilibrio del PEF, dei nuovi costi di gestione conseguenti ecc.), oltretutto strutturato, come precisato nel parere suddetto del DIPE, su metodologie aggiornate "... relative al riequilibrio con l'individuazione di una precisa definizione di equilibrio, di riequilibrio e di presupposti di base del PEF".
- la mancata predisposizione e presentazione del PEF di Riequilibrio da parte di HERAMBIENTE, adeguato alle prescrizioni del DIPE di cui sopra, si è rivelata di per sé ostativa alla possibilità di addivenire alla stipula di un atto aggiuntivo alla convenzione in essere, quale condizione necessaria per la modifica della convenzione vigente tra le parti, mentre con nota in data 08.10.2020, giusto protocollo n. 19951/2020, è stato invece comunicato il fine conferimento dei rifiuti per esaurimento della capacità volumetrica di ricezione dei rifiuti della discarica.

- con nota 17.10.2019 è stata richiesta alla Provincia di Verona copia delle polizze di fideiussione prodotte da HERAMBIENTE
- Provincia di Verona con nota del 13.11.2019 ha fornito al Comune delle polizze assicurative risultate meno onerose rispetto a quelle fornite dalla ex concessionaria Geo Nova, emergendo che il costo delle stesse polizze potrebbe incidere sull'equilibrio economico-finanziario in senso più favorevole per il nuovo concessionario HERAMBIENTE rispetto al disequilibrio originariamente prospettato dall'ex concessionario Geo Nova, circostanza che avrebbe dovuto trovare considerazione in sede di redazione del PEF di riequilibrio, peraltro mai fornito da HERAMBIENTE.
- Con atto di indirizzo approvato con Delibera n.143 del 26/11/2020, quindi, preso atto che non si sono concretizzati i presupposti per l'adeguamento della revisione del PEF alle indicazioni del DIPE e che non vi sono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza di revisione del PEF, né le condizioni per la stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione in essere, la Giunta Comunale ha dato mandato al Servizio Ecologia Ambiente di trasmettere opportuna comunicazione alla società gestore dell'impianto di discarica, ai sensi della Legge 241/90, dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di revisione per tutte le motivazioni sopra riportate ed in mancanza della documentazione integrativa, così come richiesta nel parere del DIPE in data del 03.05.2017 (protocollo n 2450 del 16.05.2017), necessariamente prodromica alla possibilità di accoglimento dell'istanza di revisione stessa;
- Con nota prot. 4837 del 02.03.2021 è stata quindi trasmessa al gestore dell'impianto di discarica la formale comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n.241/90, all'accoglimento dell'istanza di revisione presentata ai sensi dell'art. 143, comma 8 bis del D.Lgs. 163/2006.

Tutto ciò premesso

Preso atto che nelle more del procedimento di revisione del canone concessorio, sopra richiamato, è entrato in vigore il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228), convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale all'art. 6 introduce la costituzione, presso ogni Stazione Appaltante, del Collegio Consultivo Tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nella fase esecutiva dei lavori, la cui costituzione è obbligatoria per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, ed è facoltativa per quelli sotto soglia, sia per i nuovi affidamenti che per i contratti già in corso;

Rilevato che con nota n.prot. 26242 in data 06.12.2021 il Responsabile Unico del Procedimento ha pertanto trasmesso formale comunicazione al gestore dell'attivazione del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.L. 16 Luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 Settembre 2020, n. 120".

Preso atto che con Decreto del 17/01/2022 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) ha quindi emanato le "Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 16 Luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 Settembre 2020, n. 120 e all'art. 51 del decreto Legge 31 Maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 Luglio 2021, n. 108". Sulla Gazzetta Ufficiale n.55 del 7 marzo 2022, è stato quindi pubblicato il Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili recante "Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico" con relativo Allegato A (Linee Guida) e del DECRETO 1 febbraio 2022 n. 23 del medesimo Ministero, recante "Istituzione dell'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici".

Considerato che con l'approvazione e la pubblicazione delle suddette Linee Guida, sono stati inoltre definiti i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio, le attività dell'Osservatorio di cui all'art. 51 comma 1 del D.L. 77/2021 e le modalità di trasmissione dei dati

allo stesso da parte dei presidenti dei CCT, è quindi ora possibile procedere secondo quanto stabilito dal sopraccitato D.L. 76/2020

Evidenziato inoltre che la costituzione del CCT è stata oggetto di richiesta di parere specifico all'Autorità Anticorruzione, la quale, in data 27.06.2023 con nota n.prot. 14111 del 28.06.2023, ha reso parere sul quesito formulato dall'ente confermando la scelta della costituzione del CCT operata dall'ente, precisando altresì che *"... in caso di costituzione obbligatoria (art. 6, comma 1 del d.l. 76/2020 e art. 215 d.lgs. 36/2023), si ritiene che il dato normativo escluda la possibilità, da parte della stazione appaltante, di sottrarre specifiche questioni all'esame del Collegio. Diversamente si realizzerebbe una limitazione al suo funzionamento in possibile contrasto con l'obbligatorietà della relativa costituzione e con la predeterminazione ex lege delle relative attribuzioni."*

Richiamata la nota n.prot. 5238 del 09/03/2022 con la quale il RUP ha chiesto formalmente a tutto il personale dipendente del Comune di Sommacampagna di trasmettere all'ufficio la propria eventuale candidatura alla nomina di componente del CCT, previa verifica dei suddetti requisiti, e rilevata la completa assenza di manifestazioni di interesse;

Richiamata la Determinazione n. 260 del 08.04.2022 con la quale è stato quindi individuato quale componente per conto del Comune di Sommacampagna del costituendo Collegio Consultivo Tecnico, di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 16 Luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 Settembre 2020, n. 120 e all'art. 51 del decreto Legge 31 Maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 Luglio 2021, n. 108, l'ing. Gregorio Giovane (c.f. GVNGGR73A02Z114Z), nato il 02/01/1973 Bermuda (GBR), e residente in via Donizzetti – 11 (Verona);

Preso atto che nella medesima determinazione si rimandava ad un successivo provvedimento, a seguito dell'avvenuta costituzione del CCT, per la definizione di uno specifico impegno di spesa per la copertura dei rispettivi oneri di funzionamento, secondo quanto previsto dall'art. 7.7.1, così come stabiliti all'interno del verbale di cui all'art. 3.1.3 delle Linee Guida, essendo la relativa spesa coperta con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione a seguito dell'approvazione del Rendiconto di bilancio da parte del Consiglio Comunale, così come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 36 del 07/04/2022;

Rilevato che in data 01.04.2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (pubblicato in GU n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12)", il quale all'art. 215 prevede la costituzione del CCT per consentire la rapida risoluzione di eventuali controversie o dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, con le modalità di cui al relativo Allegato V.2., nel quale all'art. 1 co. 3 si precisa che, nelle more dell'approvazione delle nuove Linee Guida, continuano ad applicarsi le linee guida approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 17 Gennaio 2022;

Preso atto del verbale di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, in data 19.12.2023, relativo al contratto rep. 99101/2010 (racc. 27682), inerente alla realizzazione con il sistema del project financing del recupero ambientale dell'ex cava Siberie e gestione operativa e post-operativa del servizio di stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato V.2 di cui all'art. 215 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Rilevato dal suddetto verbale di costituzione che:

- i membri del CCT individuano concordemente, sulla base dell'esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, il Prof. avv. Jacopo Bercelli (C.F. BRCJCP70R08L781B) come Presidente del CCT, il quale accetta l'incarico, in questo modo venendosi ad istituire formalmente il Collegio Consultivo Tecnico relativo al contratto rep. 99101/2010 (Racc. 27682);
- il Presidente e i due componenti del CCT dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di non ricadere in nessuna delle sopra richiamate cause di incompatibilità di cui al punto 2.5 delle Linee Guida DM 12/2022 e di cui all'Allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023;

- i compensi di tutti i membri del Collegio, ai sensi delle linee guida punto 7.1.1 e dell'allegato V.2 del D.lgs 36/2023, sono dovuti senza vincolo di solidarietà e, quanto alla parte fissa, non possono superare gli importi definiti dall'art. 6, co. 7 bis del D.L. 76/2021 (così come introdotto dall'art. 6 quater del dl 152/2021);
- nel rispetto della legislazione vigente e delle Linee guida i compensi non possono superare l'importo massimo di euro 53.583,55 per il Presidente e di euro 48.712,32 per i membri. A detti importi andrà aggiunto il rimborso spese forfettario ai sensi del p.to 7.4.1. della Linee guida di euro 7.716,03 per ciascun componente e di euro 8.487,64 per il presidente, fermo restando che il CCT dovrà determinare tali compensi nel rispetto dei valori oggi vigenti;
- la parte variabile del compenso è a carico di chi presenta il quesito. Quando si tratti di quesiti inerenti alla stessa questione (per esempio polizze fideiussorie) la presentazione di più quesiti viene computata come quesito unico e se i quesiti (inerenti alla stessa questione) sono presentati dalle diverse parti la parte variabile è a carico di entrambi in misura uguale;
- in ogni caso, ai sensi delle linee guida punto 7.2.2, il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun membro del CCT non potrà comunque superare il triplo della parte fissa di cui al punto 7.2.1 lett. a), determinata in € 16.237,44 per ciascun membro e € 17.861,18 per il Presidente; resta quindi confermato il limite complessivo di cui al punto 7.1.1. delle Linee guida.
- l'importo delle spese sulla parte fissa e sulla parte variabile è stato determinato in maniera forfettaria applicando sul compenso le aliquote di cui all'art. 5 del DM 17/06/2016; l'importo forfettario sarà liquidato in proporzione agli importi di ogni pagamento di compenso di parte fissa e variabile.
- la parte fissa del compenso verrà corrisposta dalle parti al Collegio al compimento di un numero di riunioni non inferiori a quattro, e sempre che nelle stesse sia stata svolta attività istruttoria o siano state formulate osservazioni preliminari, ai sensi del p.to 7.2.1. lett. a) delle Linee Guida;
- la parte variabile, determinata ai sensi del p.to 7.2.1. lett. b) delle Linee Guida, verrà corrisposta quando il Collegio all'esito del procedimento comunicherà alle parti la sua determinazione;
- Ai sensi del p.to 7.2.5. delle Linee Guida, il compenso deve essere corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali. In particolare il compenso dovrà essere corrisposto e liquidato entro 30 gg. dalla presentazione di regolare fattura come segue:
  - Ing. Giovane: fatturazione al Comune
  - Ing. Gianforte: fatturazione a Herambiente
  - Prof. Avv. Bercelli: Fatturazione 50% al Comune, 50% ad Herambiente

Evidenziato che in ordine alla corretta quantificazione dei compensi, in relazione in particolare alla riduzione del 30% della parte fissa dei compensi allorché il CCT intervenga su contratti per i quali l'ammontare delle opere da eseguire è inferiore al 50% dell'importo totale del contratto, il RUP ha inoltrato specifico quesito al Servizio di Supporto giuridico del MIT che in data 31.05.2024 ha formulato parere nei seguenti termini: il tenore letterale del paragrafo 7.2.3 delle Linee guida, trattandosi di disposizione che incide sulla finanza pubblica, fa ritenere che si tratti di norma di stretta interpretazione e pertanto si ritiene che, anche qualora la questione de qua sia stata ricompresa tra le questioni da sottoporre al CCT, sia comunque da applicare la riduzione del compenso del 30%.

Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti Lombardi n. 96/2021/PAR, secondo la quale gli incarichi conferiti ai componenti del Collegio consultivo tecnico si collocano in una differente tipologia rispetto agli incarichi di studio o consulenza assoggettati al disposto legislativo di cui all'art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012. Questi ultimi non rivestono carattere obbligatorio e non hanno ex lege valenza negoziale dispositiva, differentemente dagli incarichi conferiti ai componenti del Collegio consultivo tecnico, i quali,

invece, possono assurgere a lodo arbitrale (arbitrato irrituale) nelle ipotesi di risoluzione delle controversie.

Ricordato che la nomina a componente del collegio consultivo tecnico risulta rientrare tra gli incarichi ascrivibili alla fattispecie dei “servizi di arbitrato e di conciliazione” di cui all’art. 17, comma 1, lett. c), del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 10, comma 1, lett. c), della direttiva 24/2014 UE, e pertanto non richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante, mentre deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, proporzionalità e pubblicità, di cui al D.lgs. n. 33/2013;

Rilevato che con Delibera di Consiglio n. 27 in data 23.04.2024 è stata operata specifica variazione del bilancio di previsione 2024/2026, al fine di coprire la possibile spesa che potrebbe risultare dalle attività in corso di svolgimento da parte del CCT costituitosi con verbale in data 19.12.2023 e pari al 50% dell’importo massimo per il Presidente, ovvero € 31.035,59, ed al 100% dell’importo massimo per il componente di parte (ing. Giovane Gregorio - (C.F. GVNGGR73A02Z114Z), ovvero € 56.428,35;

Preso atto che con Determina del Responsabile del Servizio Ecologia Ambiente TARI n. 332 del 10.05.2024 è stato quindi impegnata, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili allegati al D. Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 97.500,00, come dalla sopraccitata Delibera di Consiglio n. 27 in data 23.04.2024, pari al 50% dell’importo massimo per il Presidente, ovvero € 31.035,59, ed al 100% dell’importo massimo per il componente di parte (ing. Giovane Gregorio), ovvero € 56.428,35, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse obbligazioni sono esigibili;

Preso atto dei verbali di riunione del CCT n. 1 in data 07.02.2024 e n. 2 in data 15.02.2024 (trasmessi con nota n.prot. 3984 del 16.02.2024) nei quale il collegio specifica che in data 25.01.2024 sono pervenuti da parte di Herambiente n. 2 quesiti, mentre in data 27.01.2024 è giunto il quesito del Comune di Sommacampagna, e che dalla lettura degli atti presentati dalle parti si individuano: due quesiti (uno per parte) connessi in quanto inerenti alla stessa questione, ossia a quella del riequilibrio del PEF con riferimento all’incidenza del costo delle polizze assicurative e fideiussorie; un quesito proposto da Herambiente s.p.a. relativo al riequilibrio del PEF con riferimento ai costi di collassamento del setto di argilla; un quesito proposto da Herambiente s.p.a. relativo a voci di costo sostenute in gestione operativa o da sostenere in gestione post operativa, per i quali si richiede di pronunciarsi se disporre o almeno avviare un nuovo procedimento di riequilibrio.

Preso atto quindi dei successivi verbali del CCT n. 3 in data 06.04.2024 e n. 4 in data 08.04.2024 (trasmessi con nota n.prot. 8213 del 10.04.2024) nei quali si rendiconta l’attività di analisi collegiale delle memorie e dei documenti presentati dalle parti, in relazione ai quesiti relativi al riequilibrio del PEF con riferimento all’incidenza del costo delle polizze assicurative e fideiussorie, nonché ai costi di collassamento, e viene operata una ricostruzione dell’intera vicenda del riequilibrio, nella sua evoluzione negli anni, e con riferimento a tutti gli atti istruttori depositati dalle parti.

Preso atto che con Determinazione in data 03.06.2024, trasmessa con nota n.prot. 12780 in data 04.06.2024, che si allega alla presente quale parte integrante formale e sostanziale, il Collegio Consultivo Tecnico ha espresso quindi il parere finale richiesto sui tutti i quesiti proposti dalle parti come sopra indicati, che si riportano di seguito:

- QUESITO n. 1 per il Comune di Sommacampagna  
“Voglia accertare e dichiarare che l’importo di € 2.584.520,68 di cui al PEF di riequilibrio redatto da GeoNova e confluito nell’originaria ipotesi di riequilibrio non risultava riconoscibile e quindi non dovuta dal Comune di Sommacampagna in sede di riequilibrio del PEF ed è stata perciò indebitamente trattenuta dalla concessionaria, con conseguente obbligo della stessa di provvedere alla sua corresponsione a favore del Comune.”
- QUESITO n. 1 per HERAMBIENTE Spa  
I) Sui costi assicurativi

1) Di accertare e dichiarare che l'aumento dei costi assicurativi attesi, accertato dal Comune e da Nars Dipe, per un importo pari a euro 2.584.520,68 euro secondo il Comune o 2.484.921 euro secondo Dipe, aumento causato da prescrizioni amministrative (tra cui Delibera di Giunta Regionale n.346 del 19.03.2013), deve essere riconosciuto in sede di riequilibrio al concessionario ed è stato legittimamente trattenuto dal concessionario dal canone dovuto al Comune, anche perché era già avvenuto l'incontro tra proposta del Comune e accettazione del concessionario, con condizione sospensiva - parere positivo Nars – verificatasi: come già detto in atto, si evidenzia che la delibera di <<Giunta comunale .. 229 del 2015 .. approvava sostanzialmente la proposta per gli importi previsti>>.

2) In subordine, di accertare e dichiarare che tale importo deve essere riconosciuto al concessionario e legittimamente dunque è stato trattenuto da Herambiente in compensazione quale costo minimo effettivo del rischio di pagamento delle polizze in surroga da Herambiente all'assicuratore, rischio che grava interamente su Herambiente (capiente) in caso di surroga da parte dell'assicuratore come rischio attualizzato, a fronte di un costo del rischio che era minimo per Geonova, incapiente, non in grado di subire alcuna surroga da parte dell'assicuratore

3) In ulteriore subordine, di accertare e dichiarare che avendo il Comune ingenerato in sede esecutiva un affidamento in capo ad Herambiente circa il riequilibrio di cui sopra, il Comune è tenuto a risarcire il danno conseguente a tale affidamento per un importo pari all'importo sopra indicato, per cui Herambiente ha legittimamente trattenuto tale importo in compensazione

4) In ulteriore subordine, qualora per qualunque non creduta ragione si ritenga che il riequilibrio o il risarcimento non sono dovuti per l'intero importo dimostrato, di accertare e dichiarare che l'importo di cui sopra deve essere assoggettato a riequilibrio per un importo pari all'80% della somma di cui sopra, tenendo conto del sopravvenire della convenzione tipo MEF che prevede tale riduzione, per cui legittimamente Herambiente può trattenere tale importo in compensazione

## II) Quesito sui costi da collassamento

In ogni caso, di accertare e dichiarare, come incontestato dal Comune, che l'importo inerente ai collassamenti deve essere riconosciuto in riequilibrio a favore del concessionario per euro 607.341,26, per cui legittimamente Herambiente ha trattenuto tale importo in compensazione.

Con riferimento al quesito relativo al riequilibrio in seguito al collassamento il CCT afferma che, alla luce della documentazione versata in atti, non si rinvergono motivi per discostarsi né dagli accertamenti a suo tempo compiuti nell'istruttoria condotta dal Comune né dalla valutazione compiuta nella perizia dal dott. Ing. Q. Napoleoni (05.12.2015). Infatti, in sintesi, su questo punto: i presupposti per il riequilibrio erano stati accertati, la misura di esso era stata individuata nel parere del dott. Ing. Napoleoni e le parti avevano di fatto già manifestato la volontà di ritenere corretta e accettare tale riequilibrio per euro 607.341,25.

Con riferimento ai quesiti relativi al riequilibrio per i costi assicurativi derivati dall'allungamento del rapporto concessorio, dall'analisi dei massimali assicurativi da garantire, dalla determinazione dei tassi di mercato per le garanzie finanziarie, dalla determinazione del periodo di gestione operativa, emerge che l'importo pari a 2.584.520,68 € relativo all'importo necessario per il riequilibrio del PEF, ovvero come somma aggiuntiva a quanto già riconosciuto in origine per le garanzie finanziarie, è stato rideterminato dal presente CCT in 1.020.727 €.

Alla luce di tutti gli argomenti in fatto e in diritto sopra esposti, il Collegio assume la seguente determinazione quale lodo contrattuale sui quesiti connessi relativi ai costi assicurativi e sul quesito relativo al collassamento:

- si accerta il diritto al riequilibrio a favore del gestore per il collassamento per euro 607.341,25;
- si accerta il diritto al riequilibrio a favore del gestore per i costi assicurativi limitatamente alla somma di euro 1.020.727;

- di conseguenza, si dispone che Herambiente spa versi al Comune di Sommacampagna la somma pari alla differenza tra la somma da essa trattenuta e quella di 1.628.068 € in CT che effettivamente le spetta a titolo di riequilibrio, senza rivalutazione e interessi stante la buona fede del debitore.

· QUESITO n. 2 per HERAMBIENTE Spa

1) di accertare e dichiarare l'obbligo per il Comune di riconoscere al concessionario, anche in sede di riequilibrio del PEF, 931.560 euro quali maggiori costi prescritti da nuovi provvedimenti amministrativi e normativi, costi già sostenuti, e di 1.201.190 euro (costi contabilizzati ed ancora da sostenere),

2) per l'effetto condannare il Comune a corrispondere tale importo al concessionario quando il Comune in sede di procedimento CCT non individui altre modalità di riequilibrio

3) In subordine, di accertare e dichiarare il dovere del Comune di avviare una fase di riequilibrio

Con riferimento al sopraccitato quesito n. 2 proposto da Herambiente il CCT accerta a favore del gestore sui Piani di monitoraggio, pfas, qualità aria e relativi piezometri aggiuntivi un extra costo per euro 131.550, nega il diritto del gestore alle altre voci di extra costi per elettrodotto, noleggio torcia, box e spese della Commissione Consiliare Discarica, accerta che sugli eventuali e futuri extra costi relativi all'allungamento della post gestione non vi siano ad oggi diritti da riconoscere al gestore, in quanto gli extra costi lamentati sono ancora futuri e incerti.

Preso atto che la suddetta Determinazione in data 03.06.2024, trasmessa con nota n.prot. 12780 in data 04.06.2024, la quale si ribadisce ha natura di lodo contrattuale come stabilito con il verbale di costituzione del CCT, termina con la seguente sintesi conclusiva:

*"In via di sintesi conclusiva, sulla base della volontà delle parti di una pronuncia contestuale sui quesiti 1 e sul quesito 2, così da semplificare per le stesse l'attuazione delle determinazioni del CCT, si accerta che complessivamente spetta ad Herambiente la somma di euro 1.759.618 in CT (1.020.727 € per maggiori oneri fideiussioni + 607.341 € collassamento + 131.550 € extra costi monitoraggi).*

*Il CCT conseguentemente dispone che la differenza tra l'importo come sopra determinato di euro 1.759.618 spettante a Herambiente e l'importo trattenuto da Herambiente, rappresenta quanto quest'ultima deve restituire al Comune, trattandosi di somma eccedente a quella che effettivamente le spetta a titolo di riequilibrio e di extra costi imposti.*

*Dagli atti depositati (cfr. pt. 37 del Quesito n.1 del Comune di Sommacampagna del 27.01.2024) risulta che la somma trattenuta da Herambiente è di euro 3.191.862,59. Tenendo a riferimento tale cifra, l'importo che il gestore deve restituire al Comune ammonta ad euro 1.432.245 in CT, senza interessi e rivalutazione.*

*Il CCT precisa che detti importi debbono valutarsi tenendo conto di IVA e altri oneri di legge, se e come dovuti.*

*Vi sono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della procedura."*

Preso atto che l'art. 215 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 precisa che *"L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa."*

Ribadito che le sopraccitate determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile, così come stabilito nel verbale di costituzione in data 19.12.2023;

Rilevata pertanto la necessità di procedere alla formale richiesta al gestore della discarica del pagamento della somma di euro 1.432.245,00 corrispondente all'importo che lo stesso deve restituire al Comune di Sommacampagna in ossequio alla determinazione finale del Collegio Consultivo Tecnico in data

03.06.2024 (trasmessa con nota n.prot. 12780 del 04.06.2024), accertando, ai sensi dell'art.179 del d.lgs.267/2000, la somma di € 1.432.245,00 al capitolo 404501;

Osservato il giusto procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D.Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023;

Visto il D.L. n. 76 del 16 Luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 Settembre 2020 n. 120

Visto il D.Lgs. n. 77 del 31 Maggio 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29 Luglio 2021, n. 108;

## **DETERMINA**

1. dare atto che tutto quanto in premessa illustrato costituisce parte integrante formale e sostanziale del presente atto;
2. di recepire la determinazione, con natura di lodo contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 808 ter C.P.C., del Collegio Consultivo Tecnico, costituitosi con verbale in data 19.12.2023 e composto dal Prof. Avv. Bercelli, in qualità di presidente, Ing. Giovane Gregorio, in qualità di componente di parte per il Comune, Ing. Gianforte in qualità di componente di parte per Herambiente, di cui alla Determinazione in data 03.06.2024 (trasmessa con nota n.prot. 12780 del 04.06.2024), allegata alla presente quale parte integrante formale e sostanziale;
3. in osservanza della suddetta determinazione del CCT, ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023, e ricordata anche la natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile, così come stabilito nel verbale di costituzione in data 19.12.2023, della medesima determinazione, di procedere alla formale richiesta al gestore della discarica del pagamento della somma di euro 1.432.245,00 corrispondente all'importo che lo stesso deve restituire al Comune di Sommacampagna;
4. Nell'osservanza della suddetta determinazione del CCT, ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023, e ricordata anche la natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile, così come stabilito nel verbale di costituzione in data 19.12.2023, della medesima determinazione, di accertare, ai sensi dell'art.179 del d.lgs.267/2000 la somma di € 1.432.245,00 al capitolo 404501 e procedere alla formale richiesta al gestore della discarica del pagamento della somma di euro 1.432.245,00 corrispondente all'importo che lo stesso deve restituire al Comune di Sommacampagna.

Istruttore: LONARDI LUCA

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**



*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Sommacampagna ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.*